

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE D'URSO)

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1997

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fatto a Bonn il 26 aprile 1994

---

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro di grazia e giustizia  
e col Ministro delle finanze**

(V. Stampato Camera n. 2169)

*approvato dalla Camera dei deputati il 22 ottobre 1996*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 ottobre 1996*

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il Protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino si inserisce nella più ampia ottica della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen. È, infatti, noto che entrambe le Convenzioni (Schengen e Dublino) disciplinano, in base ai medesimi criteri generali, il problema della determinazione dello Stato responsabile dell'esame delle domande di asilo.

La Convenzione di Dublino del 1990, in tale ottica, enuncia i criteri sulla base dei quali individuare lo Stato membro della Comunità europea competente per l'esame di una domanda di asilo presentata da un cittadino di uno Stato terzo. L'esigenza di individuare lo Stato competente nasce dalla prospettiva di attuare uno spazio senza frontiere tra i paesi membri dell'Unione europea. La Convenzione di Dublino, pur non entrando nel merito delle procedure di esame della domanda di asilo da parte dei vari Stati, prevede, inoltre, norme procedurali e disposizioni che regolano lo scambio reciproco di informazioni tra Stati, salvaguardando l'interessato dall'uso improprio di esse.

È da sottolineare che la Convenzione di Dublino tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea è stata negoziata successivamente a quella di Schengen e che essa con-

tiene alcune disposizioni specifiche in materia di procedure per la cui coesistenza fra le due Convenzioni (quella di Schengen è, infatti, applicabile solo a 10 Stati membri dell'Unione europea) potrebbero determinarsi alcune discrepanze che, invece, sarebbe opportuno evitare. Essendo la Convenzione di applicazione di Schengen stata oggetto di ratifica formale, anche il Protocollo in esame, con il quale alcune disposizioni vengono sostituite da quelle della Convenzione di Dublino, deve essere oggetto di ratifica formale. Ciò per evitare che tali divergenze possano, in qualche modo, comportare difficoltà nello stabilire il regime applicabile tra gli Stati membri.

L'Italia, pur avendo aderito agli accordi di Schengen nel novembre 1990, li ha ratificati solo nel settembre 1993. Lo stesso dicasi per la legge sulla protezione delle persone dai dati informatizzati, approvata solo lo scorso dicembre. La nostra Assemblea è chiamata pertanto a pronunciare un voto che determinerà un ulteriore passo in avanti nell'attuazione del sistema delineato a Schengen ai fini dell'importante appuntamento del prossimo autunno che vedrà l'abolizione dei controlli doganali intracomunitari.

D'URSO, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA)

8 aprile 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: RIPAMONTI)

8 aprile 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fatto a Bonn il 26 aprile 1994.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



